



COMUNE DI PARZANICA
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **10:00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	Presente	Assente
<i>Cristinelli Battista</i>	X	
<i>Danesi Vincenzo</i>	X	
<i>Danesi Mauro</i>	X	
<i>Danesi Simona</i>		X
<i>Danesi Nicholas</i>	X	
<i>Franini Davide</i>		X
<i>Danesi Paolo</i>	X	
<i>Pellegrino Leone Maurizio</i>	X	
<i>Danesi Corrado</i>	X	
<i>Bonomelli Laura</i>	X	
<i>Danesi Pasino Olindo</i>	X	

Presenti n. 9 Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale **Dott. Nunzio Pantò**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Battista Cristinelli, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **6)** dell'ordine del giorno.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

DATO ATTO che il comune di Parzanica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15.09.2014, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI.

VISTI in particolare:

- a) i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: *"650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."*;
- b) il comma 654 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;
- c) il comma 654-bis dell'art. 1, della cit. legge 147/2013, il quale prevede che *"Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)."*;
- d) l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che *"683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,...."*;
- e) il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

DATO ATTO che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti ed, in particolare, delle tariffe TARI secondo il nuovo metodo, denominato Metodo Tariffario Rifiuti (MTR).

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), che deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti.

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Parzanica non è presente né operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune.

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare definitivamente le predisposizioni tariffarie deliberate dai Comuni.

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti.

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti che dai Comuni.

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF con cui, tra l'altro, si definiscono i documenti da trasmettere ad ARERA:

- a) il PEF conforme allo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

VALUTATA la facoltà, concessa ai Comuni dal comma 5 dell'art.107 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

RICHIAMATA al riguardo la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 13.08.2020, con la quale sono state confermate per l'anno 2020 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) in vigore per l'anno 2019, come previste nella deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 11/03/2019.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.01.2021 di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'annualità 2020 ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019.

VISTA pertanto la necessità di provvedere all'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 da ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021.

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del PEF e delle tariffe TARI anno 2021 è stato differito al 30.06.2021;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.05.2021 di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'annualità 2021 avente le seguenti risultanze:

$\sum TF_a$ (costi fissi)	€ 25.395,00	36,73%
$\sum TV_a$ (costi variabili)	€ 43.746,00	63,27%

$\sum Ta = \sum TV_a + \sum TF_a$ (Totale)	€ 69.141,00	100,00%
--	-------------	---------

RAVVISTA la necessità di definire le tariffe TARI per l'anno 2021 e VISTE al riguardo le tabelle di cui ai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- UTENZE DOMESTICHE;
- UTENZE NON DOMESTICHE.

DATO ATTO che le tariffe di cui sopra comprendono i conguagli del 2019/2021 e quelli del 2019/2020, a seguito della proroga delle tariffe 2019, i quali sono stati rateizzati in una sola rata a valere sull'annualità 2021.

RITENUTO di dover stabilire per il versamento della TARI 2021 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^ rata acconto, con scadenza 31 agosto 2021;
 - 2^ rata saldo, con scadenza 30 novembre 2021;
 - Rata unica a saldo, con scadenza 31 agosto 2021 (versamento in un'unica soluzione).
- da versare a mezzo PAGOPA, salvo diverse disposizioni di legge.

RITENUTO di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita e motivata deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".

PRESO ATTO altresì dell'emergenza tutt'ora in corso dovuta alla pandemia generata da COVID-19 ed alla crisi economica da questa innescata.

VALUTATA la facoltà concessa ai Comuni di introdurre anche per l'anno 2021 riduzioni tariffarie TARI per le categorie particolarmente colpite dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria.

RAVVISATA tuttavia la necessità di rimandare ad atto successivo la definizione delle riduzioni sulla tassa dei rifiuti in attesa di indirizzi applicativi chiari da parte del Governo.

RICHIAMATI i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii, disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI :

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- lo statuto comunale;
- il regolamento degli uffici e servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il bilancio di previsione 2021/2023;

CON voti resi in forma palese:

- voti favorevoli n. 6
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 3 (Danesi Corrado, Bonomelli Laura e Danesi Pasino Olindo)

DELIBERA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 come risultanti dalle tabelle di cui ai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - UTENZE DOMESTICHE
 - UTENZE NON DOMESTICHE
3. di dare atto che le tariffe di cui sopra comprendono i conguagli del 2019/2021 e quelli del 2019/2020, a seguito della proroga delle tariffe 2019, i quali sono stati rateizzati in una sola rata a valere sull'annualità 2021.
4. di approvare per l'anno 2021, per le motivazioni esposte in premessa, le scadenze e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:
 - **1^ rata acconto**, con scadenza 31 agosto 2021;
 - **2^ rata saldo**, con scadenza 30 novembre 2021;
 - **Rata unica a saldo**, con scadenza 31 agosto 2021 (versamento in un'unica soluzione).
da versare a mezzo PAGOPA, salvo diverse disposizioni di legge.
5. di attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione.
6. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".
7. di dare atto della facoltà concessa ai Comuni di introdurre anche per l'anno 2021 riduzioni tariffarie TARI per le categorie particolarmente colpite dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria COVID-19.
8. di rinviare tuttavia ad atto successivo la definizione delle riduzioni sulla tassa dei rifiuti in attesa di indirizzi applicativi chiari da parte del Governo.
9. di delegare il Responsabile dei Servizi Finanziari all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco,

Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti resi in forma palese:

- voti favorevoli n. 6

- voti contrari n. 0
- astenuti n. 3 (Danesi Corrado, Bonomelli Laura e Danesi Pasino Olindo)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI PARZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2021.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime, **in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.**

Parzanica, 24.05.2021

Il Responsabile Servizio

Rag. Gianpietro Maffi

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime, **in ordine alla regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE.**

Parzanica, 24.05.2021

Il Responsabile Servizio

Rag. Gianpietro Maffi

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Battista Cristinelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Pantò

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della normativa vigente in materia, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Parzanica, 08.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Pantò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 4°, d.lgs. nr. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, d.lgs. nr. 267/2000.

Parzanica, 08.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Pantò

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate)